

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 8140

Torino, 21/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1627, AREA MIRAFIORI ZONA A, UNITA' MINIME DI INTERVENTO (UMI) A1 E A2 – PROPRIETA' TNE S.P.A. PROROGA DEL TERMINE PER L'AVVIO DEI LAVORI DI BONIFICA.

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale del 22/11/2016 (2016 n. 05336/009) e dell'8/10/2021 (2021 n. 1101016) con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo alla Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito 16.34 Mirafiori (coincidente con il sito in bonifica *Mirafiori Zona A*, identificato con il codice 1627 dell'anagrafe regionale dei siti contaminati).

Considerato che il P.E.C. definisce quattro unità minime di intervento – UMI A1, A2, A3, A4 – ciascuna delle quali può essere attivata autonomamente mediante distinti titoli abilitativi edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Preso atto che i soggetti proprietari delle singole UMI e titolari dei procedimenti di bonifica sono: Società Torino Nuova Economia - TNE S.p.A (UMI A1, A2); Politecnico di Torino (UMI A3); Novacoop S.c. (UMI A4).

Vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 4/07/2016 con la quale è stato approvato ed autorizzato il progetto di messa in sicurezza permanente per l'area UMI A2 – porzione del fabbricato ex DAI esterna al Centro del Design – ed è stata fissata l'entità della garanzia finanziaria (art. 242 c. 7 del D.Lgs 152/2006) da prestare a favore del Comune di Torino in euro 369.633,72 (pari al 50% del capitale assicurato di euro 739.267,43 comprendente gli oneri di cui ai criteri regionali approvati con D.G.R. n. 41-10623 del 6 ottobre 2003).

Vista la determinazione dirigenziale n. 267 del 22/12/2017 con la quale è stata approvata ed autorizzata la variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast all'interno dell'area UMI A2, dell'area UMI A1 (fabbricato ex gommatura) e del ballast proveniente dalla UMI A4, e che ha fissato l'entità della garanzia finanziaria (art. 242 c. 7 del D.Lgs 152/2006) da prestare a favore del Comune di Torino in euro 133.868,24 (pari al 50% del capitale assicurato di euro



267.736,48 comprendente gli oneri di cui ai criteri regionali approvati con D.G.R. n. 41-10623 del 6 ottobre 2003).

Vista la determinazione dirigenziale n. 273 del 19/11/2018 dell'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con la quale sono state accettate le suddette garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino da TNE S.p.A., con garante Società Reale Mutua, e sono stati imposti i termini per l'avvio delle attività di bonifica.

Vista la determinazione dirigenziale n. 521 Torino del 6/02/2023 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie (art. 242 c. 7 del D.Lgs 152/2006) prestate a favore della *Divisione Qualità Ambiente* del Comune di Torino dal Politecnico di Torino, con garante Unicredit S.p.A., di euro 151.079,10 – per la corretta realizzazione della messa in sicurezza permanente approvata con la determinazione dirigenziale n. 167 del 4/07/2016 sopra citata – consentendo a TNE S.p.A. di rimodulare proporzionalmente l'importo della garanzia di propria competenza, riducendone il valore a euro 218.554,62 (fermo restando l'importo complessivo della garanzia sopra citato, di euro 369.633,72).

Vista la determinazione dirigenziale n. 2402 del 15/05/2023 con la quale *la Divisione Qualità Ambiente* ha approvato i piani di indagini integrative finalizzati alla verifica dell'eventuale presenza di amianto nelle pavimentazioni bituminose delle aree piazzali (UMI A1, A2, A3) e l'effettiva estensione dell'area potenzialmente contaminata nell'intorno del punto "T10" (UMI A2), oggetto di precedente indagine, in corrispondenza della porzione di area destinata a verde pubblico da cedere alla Città di Torino.

Vista la determinazione dirigenziale n. 7282 del 23/12/2022 con la quale è stata, in ultimo, concessa proroga per l'inizio dei lavori di bonifica del sito, sino al 31/12/2023.

Vista la nota prot. FT/alm/23/225 del 6/12/2023 (ns. prot. 12458 del 7/12/2023) con la quale TNE S.p.A. ha richiesto la proroga dell'avvio delle attività di bonifica nelle aree di proprietà UMI A1, A2, sino al 31/12/2024, poiché non sono stati ancora individuati operatori economici interessati all'acquisto, insediamento e trasformazione dei lotti edificabili disponibili – si prevede una pubblicazione di avviso di vendita nel breve termine – e sono in corso valutazioni circa le eventuali soluzioni alternative alla vendita che facilitino lo sviluppo immobiliare e l'insediamento di nuove attività nelle UMI A1 e A2.

Considerato che le aree oggetto degli interventi per cui è richiesta la proroga dell'avvio (UMI A1 e A2) non sono utilizzate e su di esse non si è determinato un pericolo di esposizione per eventuali soggetti recettori.

Considerato che le pavimentazioni presenti sulle aree non sono state alterate dal momento della caratterizzazione, non determinando possibili aumenti dell'infiltrazione delle acque meteoriche.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino al 31/12/2024 per l'inizio dei lavori di bonifica approvati rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 167 del 4/07/2016 (messa in sicurezza permanente della porzione di fabbricato ex DAI – corrispondente alla UMI A2, esclusa la porzione UMI A3-Competence di competenza del Politecnico di Torino) e n. 267 del 22/12/2017 (messa in sicurezza permanente del ballast presente nella UMI A1 – all'interno del fabbricato ex Gommatura – ed all'interno dell'area UMI A2) e richiamate in narrativa, relativamente alle unità minime di intervento di proprietà di TNE S.p.A. del sito codice anagrafe 1627, area Mirafiori Zona A;

2) di richiedere un aggiornamento periodico semestrale in merito al processo di trasformazione urbanistico-edilizio delle aree ed eventuali procedure di vendita dei lotti fondiari;

3) di trasmettere la presente determinazione alla Società TNE S.p.A. e, per conoscenza, a: Società Reale Mutua; Città Metropolitana di Torino; Arpa Piemonte; ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana; Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali; Comune di Torino Divisione Urbanistica e Qualità dell'ambiente Costruito; Divisione Infrastrutture, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica;

4) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

7) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE

. - Rep. DD 21/12/2023.0008140.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Firmato digitalmente
Gaetano Noe'